CAMERA DEI DEPUTATI N. 1202-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **SEDATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 ottobre 1954 *(Stampato n. 743)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(VILLABRUNA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MARTINELLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1954

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939

Presentata alla Presidenza il 13 novembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'autunno del 1952, a seguito della istituzione di un premio di esportazione da parte del Governo Federale Elvetico, si determinò una improvvisa e notevole importazione in Italia di bestiame bovino da macello: infatti di fronte al numero di 197 capi introdotti nel nostro Paese nel primo semestre del 1951 e di 215 capi introdotti nel primo semestre del 1952, risultano importati nel corrispondente periodo del 1953 ben 8.038 capi. L'improvviso aumento della importazione a condizioni di particolare favore influì notevolmente sulla flessione dei prezzi del mercato interno, rendendo più grave la situazione di un settore reso già pesante da altre cause concomitanti.

Il riflesso sulla economia agricola, di cui l'allevamento zootecnico è fattore essenziale, fu immediato e sensibile, tanto che la giusta reazione delle categorie interessate indusse il Governo italiano ad emanare il decreto legislativo 24 dicembre 1953, n. 849, con il quale fu istituito un coefficiente di compensazione di lire 30.000 per ogni capo di bestiame bovino da macello di provenienza svizzera.

L'efficacia di tale provvedimento (convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939) non tardò a manifestarsi, determinando la riduzione e quindi la cessazione dell'invio in Italia dei bovini da macello; il Governo Federale Elvetico non adottò misure di ritorsione, preferendo invece revocare la disposizione in forza della quale erano stati accordati i contributi diretti a ridurre il prezzo del bestiame esportato.

Di tale decisione dette notizia all'Italia a mezzo della sua Legazione, che inviò apposita nota verbale, in data 18 dicembre 1953, al Ministero del commercio con l'estero ed agli altri Ministeri interessati: con la stessa nota si auspicava la revoca delle contromisure adottate dal Governo italiano.

A seguito di tale assicurazione formale fu emanato il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, concernente l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello della Svizzera, di tale decreto si chiede la conversione in legge, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame che ha riportato l'approvazione del Senato nella seduta del 26 ottobre 1954; anche la IV Commissione permanente della Camera (Finanze e tesoro) ha espresso la sua approvazione nel corso di una recente seduta.

A conclusione di quanto innanzi riferito, non può non apprezzarsi l'opportunità del provvedimento con il quale il Governo volle difendere l'importante settore dell'allevamento zootecnico, ma non può neppure tacersi la esigenza di apprestare organismi e mezzi più idonei a reagire prontamente alle manovre protezionistiche degli altri paesi: si fanno perciò voti al Governo perché studi questo problema.

Ciò premesso, si invitano gli onorevoli colleghi ad approvare il presente disegno di legge.

SEDATI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954 n. 860, concernente l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.